Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 settembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 22 settembre 1955, alle ore 11,40 a. m., il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Rolf Andersen, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Norvegia.

(5075)

Il 22 settembre 1955, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dott. Darko Cernej, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Jugoslavia.

(5073)

Il 22 settembre 1955, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dott. don Manuel A. Alzate, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario delle Filippine.

(5074)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1575.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Livorno una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   meccanico di automobile;
   elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista istallatore bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria mineraria, con sezioni per:
   minatore meccanico;
   preparatore meccanico dei minerali.
4. Scuola professionale per l'industria siderurgica, con sezione per:
   congegnatore meccanico.
5. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
   muratore.
6. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per:
   tessitrice.
7. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   mobiliere.
8. Scuola professionale per l'industria agraria, con sezione per:
   meccanico agrario.

9. Scuola professionale per la pelletteria con sezione per:
pellettiere.
10. Scuola professionale per l'industria del giocattolo, con sezione per:
artigiano per giocattoli.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; contabilità aziendale; fisica; fisica tecnica; tecnologia; meccanica; disegno; misure elettriche e laboratorio; principî generali di elettricità e di elettrotecnica; tecnica automobilistica; tessitura e disegno di tessuti; agronomia e industrie agrarie; merceologia; storia dell'arte; corrispondenza; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere senza esami di ammissione i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sopraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo della scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alla scuola della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 72.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati:
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con decreto Presidenziale 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 181. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato in Livorno

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	6
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	14
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	3
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 592 ore settimanali)		42
7. Istruttori e assistenti . . .		20
8. Applicati		5
9. Persone di servizio		10

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro GAVA — *Il Ministro per la pubblica istruzione* ERMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1576.

Istituzione di un Istituto professionale femminile in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Napoli una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1 Scuola professionale per l'abbligliamento, con sezioni per:
sarta per donna;
biancherista;
camiciaia;
maglierista.

2. Scuola professionale per attività ed impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografa;
segretaria di aziende turistiche.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; francese; inglese; contabilità; pratica commerciale; pratica turistica; igiene; dattilografia; stenografia; calligrafia; economia domestica; disegno; storia dell'arte; tecnologia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alla lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperte nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 24.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 180. — CARLOMAGNO

Tabella organica
dell'Istituto professionale femminile di Napoli

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	3
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 240 ore settimanali)		16
7. Istruttrici e assistenti . . .		4
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro GAVA — *Il Ministro per la pubblica istruzione* ERMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. 1577.

Istituzione di Istituti tecnici commerciali in Ariano Irpino, Belluno, Canicattì, Nola e Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1954 sono istituiti:

a) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Ariano Irpino;

b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Belluno;

c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Canicattì;

d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Nola;

e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Ragusa.

Art. 2.

Con la medesima decorrenza è istituita la sezione per geometri presso l'Istituto tecnico commerciale statale di Enna.

Art 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art 4.

Alle istituzioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata dalla tabella VII annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di Istituti e Scuole di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1954-55.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 187. — CARLOMAGNO

TABELLA I

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ariano Irpino

Numero dei corsi completi: 1 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Religione	—	1	
Sezione commerciale			
3. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
4. Italiano, storia e geografia	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
6. Scienze naturali Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso e nella II e III classe del corso geometri.
7. Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica della sezione geometri.
8. Prima lingua straniera	—	1	
9. Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso.
10. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	Nelle classi del corso.
12. Stenografia	—	1	
13. Calligrafia	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa)	—	—	
Sezione geometri			
15. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
16. Italiano, storia e geografia	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale.
17. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
18. Chimica	1	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nella sezione commerciale.
19. Scienze naturali e geografia generale	—	1	
20. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	Nelle classi del corso.
21. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	Nelle classi del corso.
22. Topografia e disegno topografico	1	—	Nelle classi del corso.
23. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	1	
24. Lingua straniera	—	—	Da affidarsi all'incaricato di prima lingua straniera della sezione commerciale.
25. Elementi di diritto civile	—	1	

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA II

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Belluno

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Religione	—	1	
Sezione commerciale			
3. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
4. Italiano, storia e geografia	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
6. Scienze naturali - Geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso.
7. Prima lingua straniera	—	1	
8. Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso.
9. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	Nelle classi del corso.
11. Stenografia	—	1	
12. Calligrafia	—	1	
13. Dattilografia (facoltativa)	—	—	

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA III

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Canicattì

Numero dei corsi completi: 1 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Religione	—	1	
Sezione commerciale			
3. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
4. Italiano, storia e geografia	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
6. Scienze naturali - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso e nella II e III classe del corso geometri.
7. Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica della sezione geometri.
8. Prima lingua straniera	—	1	
9. Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso.
10. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	Nelle classi del corso.
12. Stenografia	—	1	
13. Calligrafia	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa)	—	—	
Sezione geometri			
15. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
16. Italiano, storia e geografia	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale.

TABELLA IV

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Enna

Numero dei corsi completi: { 1 della sezione commerciale / 1 della sezione geometri }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Religione	—	1	
Sezione commerciale			
3. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
4. Italiano, storia e geografia	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
6. Scienze naturali - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso e nella II e III classe del corso geometri.
7. Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica della sezione geometri.
8. Prima lingua straniera	—	1	
9. Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso.
10. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	Nelle classi del corso.
12. Stenografia	—	1	
13. Calligrafia	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa)	—	—	
Sezione geometri			
15. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
16. Italiano, storia e geografia	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale.
17. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
17. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
18. Chimica	1	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nella sezione commerciale.
19. Scienze naturali e geografia generale	—	1	
20. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	Nelle classi del corso.
21. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	Nelle classi del corso.
22. Topografia e disegno topografico	1	—	Nelle classi del corso.
23. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	1	
24. Lingua straniera	—	—	Da affidarsi all'incaricato di prima lingua straniera nella sezione commerciale.
25. Elementi di diritto civile	—	1	

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
18. Chimica	1	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nella sezione commerciale.
19. Scienze naturali e geografia generale	—	1	
20. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	Nelle classi del corso.
21. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	Nelle classi del corso.
22. Topografia e disegno topografico	1	—	Nelle classi del corso.
23. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	1	
24. Lingua straniera	—	—	Da affidarsi all'incaricato di prima lingua straniera della sezione commerciale.
25. Elementi di diritto civile . .	—	1	

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

La presente tabella organica sostituisce quella annessa al decreto interministeriale 26 febbraio 1953.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA V

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Nola

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Religione . . .	—	1	
3. Lettere italiane e storia . .	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
4. Italiano, storia e geografia .	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
6. Scienze naturali Geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso.
7. Prima lingua straniera .	—	1	
8. Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso.
9. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica .	1	—	Nelle classi del corso.
11. Stenografia	—	1	
12. Calligrafia	—	1	
13. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA VI

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Ragusa

Numero dei corsi completi 1 della sezione commerciale

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Religione	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso.
4. Italiano, storia e geografia	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	Nelle classi del corso.
6. Scienze naturali Geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso.
7. Prima lingua straniera	—	1	
8. Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso.
9. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Nelle classi del corso.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica . .	1	—	Nelle classi del corso.
11. Stenografia . . .	—	1	
12. Calligrafia . . .	—	1	
13. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA VII

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici commerciali e per geometri istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1954

ISTITUTI	Contributo annuo dello Stato
1. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ariano Irpino	L. 16.150.000
2. Istituto tecnico commerciale di Belluno . .	» 8.810.000
3. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Canicattì . .	» 16.150.000
4. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Enna . .	» 16.150.000
5. Istituto tecnico commerciale di Nola	» 8.810.000
6. Istituto tecnico commerciale di Ragusa	» 8.810.000

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1955.

4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1909, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche dell'allora provincia di Caserta;

Visto il regio decreto 9 marzo 1924, n. 18844, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche dell'allora provincia di Caserta;

Visto il regio decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina (ex Littoria);

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Latina;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 2928, col quale fu approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 2517, col quale fu approvato il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina;

Visto lo schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima compilato dall'Ufficio del genio civile di Latina;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Latina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 settembre 1955

Il Ministro: ROMITA

Schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina (Nuove iscrizioni)

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Martino	Mare Tirreno	Latina	Dalla foce alla strada litoranea presso Borgo Grappa
2	Canale Cicerchia	Rio Martino	Latina	Dallo sbocco nel rio Martino alla confluenza al fosso Paolone in località Cerreto Alto
3	Fosso Cavatella	Cavata	Sermoneta e Sezze	Dallo sbocco all'origine comprese le sorgenti alimentanti
4	Fosso della Acquapuzza	Cavata	Sermoneta e Sezze	Tutto il suo corso comprese le sorgenti alimentanti
5	Sorgenti Feronia e Le Mole	Linea Pio	Terracina	Dallo sbocco alle origini
6	Fiume Pedicata e sorgenti	Linea Pio	Terracina	Dallo sbocco alla sorgente Marutta comprese le sorgenti di sponda
7	Fosso rio Torto e sorgente Mezzomonte	Mare Tirreno	San Felice Circeo	Dallo sbocco alla sorgente Mezzomonte
8	Sorgente Bisleti o dell'Acqua Santa	Mare Tirreno	Terracina	Dallo sbocco all'origine
9	Sorgente Mola Di Stefano	Mare Tirreno	Terracina	Dallo sbocco all'origine
10	Sorgente Conca	Mare Tirreno	Formia	Dallo sbocco all'origine
11	Sorgenti di Formia: *a*) Mazzoccolo *b*) Nucci *c*) Vigilante I *d*) Vigilante II	Vallone Fresca o rio Fresco	Formia	Dagli sbocchi alle origini *N.B.* La sorgente Mazzoccolo figura nell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina approvato con regio decreto 7 maggio 1936, n. 6951, con la indicazione di « Sorgenti Mazzoccolo o di Formia »

Roma, addì 17 settembre 1955

Il Ministro: ROMITA

(5010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Castelli Angelo, residente nel comune di Ausonia, distretto notarile di Cassino, il 1° ottobre 1955.

de Leone Lorenzo, residente nel comune di Iseo, distretto notarile di Brescia, il 4 ottobre 1955.

Schifini Eugenio, residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, il 16 ottobre 1955.

Pasini Ernesto, residente nel comune di Asolo, distretto notarile di Treviso, il 23 ottobre 1955.

Chiostrini Giulio Cesare, residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, il 24 ottobre 1955.

(5062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 12 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 164, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ioppolo (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5058)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.209.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5059)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tortoli (Nuoro) di un mutuo di L. 1.983.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5060)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortueri (Nuoro) di un mutuo di L. 920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5061)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società anonima cooperativa di consumo « La Cigna », con sede in Livorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 maggio 1955, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società anonima cooperativa « La Cigna », con sede in Livorno, costituita in data 4 febbraio 1928 con atto del notaio Rivolta, sono stati sciolti, ed il dott. Alfredo Novelli è stato nominato commissario governativo con i poteri dell'assemblea dei soci per la nomina del Collegio dei sindaci.

(5016)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Ente Giuliano Incremento Agricoltura » (E.G.I.D.A.), con sede in Pordenone, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 settembre 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Ente Giuliano Incremento Agricoltura (E.G.I.D.A.) », con sede in Pordenone, costituita in data 12 dicembre 1951 per notaio Toscano dottor Gerardo ed è stato nominato commissario governativo il dott. Orazio Raengo.

(5055)

Scioglimento della Società cooperativa « Massese combattenti e reduci », con sede in Massa, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 settembre 1955, la Società cooperativa « Massese combattenti e reduci », con sede in Massa, costituita in data 10 giugno 1945 per notaio Maneschi Defendente, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Emilio Manfredi.

(5056)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di consumo « San Francesco », in Roma - Borgata Acilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 settembre 1955, il dott. Giulio Moreno è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di consumo « San Francesco », con sede in Roma, borgata Acilia, in sostituzione del dott. Lorenzo Guicciardi, dimissionario.

(5057)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lenti Carlo fu Luigi, già esercente in Valenza Po, viale Firenze n. 24.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 502-AL.

(5045)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Panizza Renato fu Davide, già esercente in San Salvatore Monferrato, via Bisoglio.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 527-AL.

(5044)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno già costituente un fosso di scolo laterale ad un tratto di strada comunale di Vascon, in comune di Carbonera (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, 2 marzo 1955, n. 2364, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale rappresentante un fosso di scolo laterale ad un tratto di strada comunale di Vascon, in comune di Carbonera (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune alla sezione *A*, Vascon, foglio VI, mappale n. 219, della superficie di Ha. 0.01.73 e indicata nell'estratto catastale in data 8 giugno 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5051)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Vallecrosia o Verbone, in comune di San Biagio della Cima (Imperia).

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, 6 luglio 1955, n. 3248, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Vallecrosia o Verbone, in comune di San Biagio della Cima (Imperia), della superficie di mq. 628, non censita nel catasto (ricadente però nel foglio n. 3 del catasto dello stesso Comune, adiacente alle particelle nn. 443, 444, 548), ed indicata nella planimetria 16 settembre 1953, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5053)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Altilia e Grimaldi (Cosenza), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: ponticello di Maione sul Carito; strada mulattiera; abitato di Maione; strada rotabile per Grimaldi; girone Micariello; strada mulattiera; fiume Scolo; fiume Savuto; Santa Maria; Bonici; strada mulattiera Monti-Taverna; Ponte Maione.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, vengono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal torrente Ferrera, strada provinciale per Montalto-San Vincenzo; via comunale Montalto-San Nicola fino al fosso Riocapo; detto rio fino alla strada Parantoro-Vaccarizzo; detta strada fino al torrente Ferrara.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Montecompatri (Roma), della superficie di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: partendo dal km. 20,500 della via Anagnina e proseguendo a sud si arriva al km. 23,500 di detta strada; di qui piegando a sinistra e seguendo il confine dei comuni Montecompatri-Rocca Priora delimitati con un muro a secco, si arriva alla località Castagna del Moro, e da questa località boschiva prosegue fino ad arrivare alla strada provinciale Montecompatri-Rocca Priora al km. 28; di qui, seguendo detta strada per Montecompatri si arriva al cimitero di quest'ultimo paese; segue la carrareccia di Villa Anna fino a Villa Luisa costeggiando la strada di San Silvestro si arriva alla località San Giuseppe; di qui prosegue per la strada campestre denominata Casaccia, fino alla Croce del Tuscolo per poi scendere lungo il fosso dei Monti Tuscolani si arriva alla via Anagnina e cioè al punto di partenza.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Ripatransone e Cossignano (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai seguenti confini, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: Colonia Pezzoli (proprietà Concetti) sulla strada provinciale Cuprense e segue la strada comunale per Carassai fino alla Colonia Ricci. Da qui strada vicinale che conduce al confine territoriale tra Cossignano e Montalto Marche. Risale detto confine alla distanza di circa 50 metri fino ad incontrare la provinciale Cuprense e la segue fino alla colonia Pezzoli.

(4948)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Imola (Bologna) e Riolo Bagni (Ravenna), dell'estensione di ettari 750 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada campestre, dal fiume Santerno a scuole di Pediano;

est: strada campestre, da scuole di Pediano a Case Tombe;

sud: strada comunale e rio Agonazzi, da Case Tombe a Codrignano;

ovest: strada comunale e campestre, da Codrignano al fiume Santerno.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Sala Bolognese (Bologna), dell'estensione di ettari 310, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada campestre e comunale, da scolo Patergnana a Casa San Viola;

est: strada comunale delle Tavernelle, da Casa San Viola; strada campestre fino alla strada provinciale Bologna-San Giovanni;

sud: strada provinciale Persicetana, dalla strada comunale al km. 11, fino al km. 15;

ovest: scolo Patergnana.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Medicina (Bologna), dell'estensione di ettari 7[illegible], delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strade comunali e campestri da Casa Lunga a Case Nuove e Tombazza;

est: strada comunale da Casa Tombazza a Ganzanigo;

sud: strada comunale da Ganzanigo a San Rocco; strade campestri da San Rocco a Casa Bidocchio;

ovest: scolo Sillaro da Casa Bidocchio a Casa Lunga.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Casalfiumanese (Bologna), dell'estensione di ettari 426, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: dalla via Sellustra fino al Monte dei Mercati per la strada campestre di Monte di Sotto;

est: dalla parrocchia di Croara fino alla via Sellustra seguendo il corso del rio Fareto;

sud: dalla casa di Spinello lungo il confine poderale tra i poderi Spinello e Carrè, fino al Monte dell'Acqua Salata; dal Monte dell'Acqua Salata fino alla parrocchia di Croara seguendo la strada di Monte Maggiore;

ovest: dal Monte dei Mercati fino alla casa di Spinello seguendo la strada campestre di Spaduro.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Castel del Rio (Bologna), dell'estensione di ettari 521, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada campestre da bivio della Bordona a rio della Bordona;

est: strada campestre e mulattiera da rio della Bordona a Case Selva;

sud: mulattiera da Case Selva a Casa la Rocca;

ovest: mulattiera da Casa Rocca fino a Bagura e strada comunale di Belvedere fino al bivio della Bordona.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), della estensione di ettari 347, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio da Madonna dei Fornelli al torrente Savena;

est: torrente Savena;

sud: rio e mulattiera dal torrente Savena alla strada comunale di Madonna dei Fornelli;

ovest: strada comunale fino a Madonna dei Fornelli.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Camugnano (Bologna), dell'estensione di ettari 322, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: mulattiera da Casa il Poggio a Casa Pra del Moro;

est: mulattiera da Casa Pra del Moro fino a rio Campo Grande;

sud-ovest: mulattiera da rio Campo Grande fino a Casa il Poggio.

(4921)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Force (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 1100, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: strada provinciale Val d'Aso;

sud: strada provinciale Venarottese e sorgenti del torrente Tesino;

est: confine territoriale fra Force e Rotella;

ovest: strada provinciale Venarottese.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fosso San Francesco e comune di Offida;

est: strada comunale Appignano-Offida;

sud: torrente Chifente;

ovest: fosso della Pietra e comune di Castignano.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Falerone (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 960, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura

Confini

nord: strada provinciale Faleriense e strada provinciale Montapponese;

sud: strada comunale Romana e strada comunale Volpi,

est: strada comunale Ferrini;

ovest: strada comunale Pozzo.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Comunanza (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 375, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: fosso di Colle Tiburro, dal ponte sulla strada di Piane fino al bivio di Polica Vecchia;

sud: strada statale n. 78 Picena;

est: strada comunale che va da Croce Casale al bivio di Polica Nuova;

ovest: strada comunale Comunanza-Piane-Nasuto e precisamente dal ponte sul fosso di Colle Tiburro alla Chiesa di Villa Nasuto, indi linea retta che dalla Chiesa di Nasuto va al ponte sul fiume Aso (località Peretti).

(4949)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Isola Dovarese (Cremona), dell'estensione di ettari 351, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Arquata del Tronto, località Monte Vettore (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno, località Monte Ascensione, dell'estensione di ettari 1260, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Ripatransone (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 750, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(4922)

La zona di ripopolamento e cattura di Pedace ed Aprigliano, località Serra di Mole (Cosenza), dell'estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(4950)

Rinnovo e riduzione di superficie di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cave, Rocca di Cave e Genazzano (Roma), di cui al decreto Ministeriale 4 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958, limitatamente ai fondi siti nei comuni di Cave e Genazzano, della superficie di ettari 660 circa. Detta zona resta così delimitata Partendo dalla strada provinciale Cave-Genazzano, all'altezza della fonte di Santo Stefano, si segue la strada stessa fino al bivio di San Giuseppe. Da qui, piegando verso nord, si passa presso il casale San Filippo ove, deviando leggermente verso nord-est, si segue il corso del rio di Genazzano fino alla strada mulattiera di Rocca di Cave. Da questo punto si segue il fosso Ciangoli con andamento sud-ovest fino ad incontrare la strada comunale Rocca di Cave-Cave, strada che si segue per un tratto di circa 200 metri. Lasciata la strada comunale e volgendo verso sud, il confine tocca il casale Pinci da dove, con andamento sud-ovest, si ritorna al punto di partenza sulla strada provinciale Cave-Genazzano.

(4951)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione di ettari 900 circa, compresa nel comune di Ascoli Piceno, località San Marco, delimitata dai seguenti confini

nord: strada comunale di Villafranca fino al fosso delle Stalle; risale il fosso fino al ciglione sopra Casa Curzi; segue il ciglione fino allo stradello che si congiunge con la nuova strada rifugio Paci; mulattiera che dal rifugio scende ad incontrarsi con la strada consorziale San Marco; segue detta strada fino all'incontro della strada vicinale per Carpineto Colle;

est: strada vicinale della montagna fino ad incontrare il fosso Morelle: confluenza torrente Marino;

sud: torrente Marino; confine interprovinciale Ascoli-Teramo fino al rifugio San Giacomo;

ovest: San Giacomo; confine interprovinciale Ascoli-Teramo; fosso Fossera fino ad incontrare la strada comunale di Villafranca.

Fino al 30 giugno 1957, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 1500 circa, compresa nel comune di Pandino, delimitata dai seguenti confini:

nord: roggia Caro e quindi attraverso la strada provinciale Pandino-Cassano per la roggia Moia in fregio alle proprietà Merlina-Mirandola e Mirandola;

ovest: proseguendo con la roggia Moia, quindi con la derivazione Moietta passante parallela alla strada comunale Nosadello-Gradella; proseguendo oltre l'incrocio tra la Moietta e il Banzino e quindi oltre la roggia Gradella nella Banzine fino alla strada provinciale Pandino-Bisnate al km. 3,500;

est: uscendo dall'abitato di Pandino, partendo dall'incrocio della strada provinciale Pandino-Bisnate colla circon-

vallazione est, sulla strada di Cassano fino all'incrocio del Tomasone dove prende la strada provinciale di Treviglio fino al km. 3;

sud: oltre al pezzo di strada di Treviglio posta su questo orientamento, prende in generale la strada provinciale Pandino-Bisnate dal capoluogo al km. 2.

Fino al 30 giugno 1957, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 700, compresa nei comuni di Soresina, Genivolta e Cumignano sul Naviglio, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale che dal ponte sul Naviglio conduce da Genivolta a Soresina;

est: circonvallazione di Soresina fino alla strada comunale che conduce alla frazione Moscona;

sud: strada comunale che da Soresina, passando per Moscona, arriva al ponte sul canale Naviglio;

ovest: canale Naviglio che dalla strada prospiciente la cascina Castelletto arriva al ponte ove passa la strada comunale Genivolta-Soresina.

Fino al 30 giugno 1957, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 400 circa, compresa nei comuni di San Bassano, Cappella Cantone e Pizzighettone, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale San Bassano-Oscasale fino alla strada provinciale Soresina-Pizzighettone;

est: strada provinciale Soresina-Pizzighettone fino alla cascina Cantone;

sud: strada da cascina Cantone fino al canale di Bonifica, indi roggia colatore Monfrè;

ovest: colatore Monfrè e strada comunale che dalla cascina Castellina Ratti porta a San Bassano.

Fino al 30 giugno 1957, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 1000, compresa nei comuni di Casalmorano ed Azzanello, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Cremona-Bergamo;

est: stazione Mirabello Ciria; strada comunale Azzanello;

sud: paese Azzanello; via Matteotti; circonvallazione Azzanello;

ovest: strada comunale Azzanello-Casalmorano fino allo sbocco sulla strada provinciale Cremona-Bergamo.

(4923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 27 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,80	624,80	624,76	624,81	624,81	624,85	624,80	624,80
$ Can.	631,70	631,75	632 —	632 —	631,25	632 —	631,75	632 —	631,75	631,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,78	145,80	145,80	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,27	90,25	90,30	90,30	90,01	90,30	90,30	90,29	90,27	90,27
Kr. N.	87,28	87,25	87,30	87,30	87,12	87,30	87,25	87,28	87,28	87,28
Kr. Sv.	120,97	120,95	120,95	120,95	121 —	121 —	120,94	120,98	120,97	120,97
Fol.	164,47	164,40	164,47	164,42	164,48	164,45	164,415	164,42	164,47	164,47
Fr. B.	12,535	12,56	12,54	12,54	12,53	12,55	12,531	12,54	12,54	12,54
Fr. Fr.	178,67	178,65	178,70	178,65	178,62	178,60	178,60	178,65	178,69	178,65
Fr. Sv. acc.	143 —	143 —	143 —	143,05	142,95	143,10	143 —	143,05	143,01	143,01
Lst.	1745 —	1745 —	1745,375	1745,25	1745,50	1745,30	1744,75	1745,25	1745 —	1745 —
Dm. occ.	149,10	149 —	149 —	149,01	149 —	149 —	148,98	149,01	149,025	149,025

Media dei titoli del 27 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,075
Id. 3,50 % 1902	59,75
Id. 5 % 1935	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	81,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,75
Id. 5 % 1936	93,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1955

1 dollaro USA	624,805
1 dollaro Can.	631,875
1 Fr. Sv. lib.	145,797
1 Kr. Dan.	90,295
1 Kr. Norv.	87,267
1 Kr. Sv.	120,95
1 Fol.	164,417
1 Fr. bel.	12,535
100 Fr. Fr	178,625
1 Fr. Sv. acc.	143,025
1 Lst.	1745 —
1 Marco ger.	148,995

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nei cambi medi del Bollettino n. 215 del 20 settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955, il corso del Dollaro canadese deve intendersi rettificato in 632,437 e quello del Franco svizzero libero in 145,805.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	123195	7.355 —	*Altea Moi Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Moi *Giovanna* di Francesco vedova Altea.	*Altea Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Moi *Giovannica* di Francesco vedova Altea.
Id.	125182	55 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T N. 5 % (1960)	911	1.000 —	Mangione *Liliana* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Di Noto Lucia di Giuseppe, dom. in Vittoria (Ragusa).	Mangione *Emma Liliana* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. (1959)	1863	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	11978	400 —	Beck *Felice* di Carlo Oscar, dom. in Napoli.	Beck *Carlo Felice* di Carlo Oscar, dom. in Napoli.
Id.	11987	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11982	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	139827	2.600 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	229110	595 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	694180	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	715848	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	737507	535,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	746553	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754721	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	765704	70 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4939) Roma, addì 16 settembre 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia (Rieti) e di Poggio Mirteto (Rieti), all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Scandriglia (Rieti) e di Poggio Mirteto (Rieti) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia (Rieti) e di Poggio Mirteto (Rieti), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

(5079) *Il direttore generale*: FORMENTINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di primo astronomo (gruppo A, grado 7°) negli Osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di primo astronomo (gruppo *A*, grado 7°) negli Osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli integrato da una prova orale. Ad esso possono partecipare soltanto gli astronomi e gli astronomi aggiunti degli Osservatori astronomici purchè questi ultimi siano tali almeno da due anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità e la maternità nonchè la data e il luogo di nascita, il domicilio e il preciso recapito del concorrente.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni, in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera.

Gli aspiranti dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risultino la data d'inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 2 o le cui domande non saranno debitamente corredate dai documenti prescritti, nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Ministro e composta da cinque membri scelti tra i direttori degli Osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia e di materia affine.

Art. 6.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione disporrà, al riguardo, complessivamente di dieci punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto almeno sette decimi nella valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale.

Saranno dichiarati non idonei i concorrenti che non raggiungano i sei decimi nella prova orale.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto riportato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e di quello riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1955
Registro n. 44 Pubblica istruzione, foglio n. 158

(4970)

Concorso ad un posto di astronomo (gruppo A, grado 8°) negli Osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di astronomo (gruppo *A*, grado 8°) negli Osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova orale. Ad esso possono partecipare soltanto gli astronomi aggiunti, gli aiuti degli Osservatori astronomici e gli aiuti e gli assistenti ordinari a cattedre di astronomia nelle Università purchè sia gli aiuti, sia gli assistenti predetti siano in ruolo da almeno due anni solari.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità e la maternità nonchè la data e il luogo di nascita, il domicilio e il preciso recapito del concorrente.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni, in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera.

Gli aspiranti dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risultino la data d'inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 2 o le cui domande non saranno debitamente corredate dai documenti prescritti, nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Ministro e composta di cinque membri scelti tra i direttori degli Osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

Art. 6.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione disporrà, al riguardo, complessivamente di dieci punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto almeno sette decimi nella valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale.

Saranno dichiarati non idonei i concorrenti che non raggiungano i sei decimi nella prova orale.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto riportato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e di quello riportato nella prova orale

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1955
Registro n. 44 *Pubblica istruzione, foglio n.* 156

(4971)

Concorso ad un posto di astronomo aggiunto (gruppo A, grado 9°) negli Osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di astronomo aggiunto (gruppo *A*, grado 9°) negli Osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova orale. Ad esso possono partecipare soltanto gli aiuti degli Osservatori astronomici nonchè gli aiuti e gli assistenti ordinari a cattedre di astronomia nelle Università.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 6ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità e la maternità nonchè la data e il luogo di nascita, il domicilio e il preciso recapito del concorrente.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni, in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera.

Gli aspiranti dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risultino la data d'inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 2 o le cui domande non saranno corredate dai documenti prescritti, nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Ministro e composta di cinque membri scelti tra i direttori degli Osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

Art. 6.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione disporrà, al riguardo, complessivamente di dieci punti.

La prova orale verterà su uno dei seguenti programmi:

a) *Astronomia*:

Tavole astronomiche, effemeridi e costanti fondamentali dell'astronomia. Il cerchio meridiano, l'equatoriale e l'astrografo.

Cataloghi stellari fondamentali e di osservazione. Determinazione delle coordinate astronomiche degli astri e fenomeni che alterano queste coordinate. Determinazione di tempo e delle coordinate geografiche dei luoghi terrestri; cenno sulle loro variazioni per il moto del polo terrestre.

Il problema dei 2, 3 ed *n* corpi e principi della teoria delle perturbazioni. Il sistema solare e i moti planetari. Calcolo delle effemeridi, calcolo di un'orbita provvisoria e calcolo di un'orbita definitiva. Stelle doppie e multiple. Calcolo della orbita delle binarie visuali, fotometriche e spettroscopiche.

Parallassi trigonometriche e dinamiche. Moti spaziali delle stelle, il moto solare dedotto dai moti propri e dalle velocità radiali delle stelle, correnti stellari, distribuzione delle velocità. Il sistema galattico, coordinate galattiche. Distribuzione delle stelle e ammassi stellari. Rotazione della galassia. Equazioni fondamentali della statistica stellare.

b) *Astrofisica*:

Termodinamica della radiazione. Strumenti e dispositivi per la rivelazione e la misura delle radiazioni. La fotosfera, lo spettro continuo e lo spettro a righe, trattazione quantitativa. Natura della cromosfera, corona e protuberanze. Ciclo dell'attività solare, cenni di elettrodinamica solare. Fisica dei pianeti e delle comete.

Parametri fisici e costituzione delle atmosfere stellari. Classificazione bidimensionale delle stelle. Spettri di emissione delle stelle. Stelle variabili e sistemi binari. Costituzione interna delle stelle. Caratteristiche e distribuzione della materia interstellare. Condizioni fisiche delle nebulose diffuse e planetarie. Natura e distribuzione degli ammassi stellari e cenni sulle nebulose extragalattiche.

Il candidato può scegliere il programma di astronomia o quello di astrofisica.

L'esame orale verte inoltre sulla discussione delle pubblicazioni presentate.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto almeno sette decimi nella valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale.

Saranno dichiarati non idonei i concorrenti che non raggiungano i sei decimi nella prova orale.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto riportato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e di quello riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1955
Registro n. 44 *Pubblica istruzione, foglio n.* 157

(4972)

Avviso di concorso a quattordici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati », di cui tre posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con bando di concorso a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati » (decreto Ministeriale 11 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 23 agosto 1955) ha riservato tre posti agli aiuti ed assistenti universitari che posseggono i requisiti previsti dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, per l'assunzione nei ruoli di altre Amministrazioni statali, e precisamente:

1) siano stati nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra gli interessati debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile o industriale.

Gli aspiranti che abbiano conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato. La condizione del limite di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova e per quello inquadrato nei ruoli speciali transitori.

La domanda di ammissione al concorso, deve essere indirizzata alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatta in carta da bollo da L. 200 e, firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà essere direttamente presentata o fatta pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, oltre alla loro qualità di assistenti o aiuto di ruolo nominati in seguito a concorso e con cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, le complete generalità; la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate; il titolo di studio posseduto; la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalla domanda dovrà risultare altresì il domicilio; l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni; la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione; se è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se ha titolo all'abilitazione provvisoria. Dovrà risultare, altresì, la lingua straniera (francese, inglese, tedesco) nella quale gli interessati intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore presso cui prestano servizio.

I candidati di cui al presente avviso non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame colloquio che verterà sulle seguenti materie:

1) costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà, metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche, stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione (aste sottili caricate di punta, solidi a grande curvatura, sollecitazioni di urto, vibrazioni libere di una massa portata da una struttura); travi rettilinee, reticolate, continue; telai piani semplici (portali) molle, recipienti, piastre;

c) tecnica delle costruzioni:

strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato;

edifici civili ed industriali;

fondazioni: resistenze dei terreni, sistemi di fondazione;

spinta delle terre - muri di sostegno;

strutture e calcoli statici di solai, coperture, murature e volte;

intelaiature di edifici - serbatoi;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate;

2) idraulica e costruzioni idrauliche:

idrostatica portata delle bocche e dei corsi d'acqua;

moto dell'acqua nei fiumi e nei canali;

utilizzazione delle acque, bacini di ritenute, dighe; canali industriali, condutture, sifoni opere relative e loro calcolazione fognature;

consolidamento dei terreni fangosi drenaggi;

3) fisica tecnica:

principi della termodinamica equazioni fondamentali variazioni di stato diagrammi gas perfetti entropia vapori saturi e sovrariscaldati - cicli delle macchine termiche applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi - trasmissione del calore attraverso pareti;

produzione del calore apparecchi per la combustione caldaie camini isolamenti termici economizzatori surriscaldatori apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione depuratori;

combustibili solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo macchine frigorifere impianti frigoriferi;

4) macchine termiche ed idrauliche:

macchine a vapore alternative condensatori;

turbine a vapore;

motori a combustione interna cicli e diagrammi - motori a gas, benzina, Diesel; turbine idrauliche;

pompa a stantuffo - pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori serbatoi a pressione;

5) elettrotecnica:

corrente continua e sue leggi elettrolisi - pile accumulatori magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte correnti indotte coefficienti di auto e di mutua induzione extracorrenti;

correnti alternate reattanza ed impedenza dei circuiti fattore di potenza potenza reale, reattiva ed apparente sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche materiali impiegati perdite nel ferro perdite nel rame perdite meccaniche - rendimenti raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici caratteristiche costruttive e di funzionamento accoppiamento in parallelo prove di collaudo generatori e motori a corrente continua caratteristiche di funzionamento accoppiamenti prove di collaudo generatori e motori sincroni caratteristiche di funzionamento accoppiamento in parallelo prove di collaudo; motori sincroni trifasi caratteristiche di funzionamento - diagramma circolare regolazione della velocità funzionamento come generatori prove di collaudo;

cenni sui moti monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica equipaggiamento delle cabine di trasformazione rifasamento degli impianti;

illuminazione elettrica degli ambienti;

cenni sugli impianti telefonici;

descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

7) tecnica dell'illuminazione:

generalità vari tipi di lampade e dati relativi sistemi di illuminazione illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

La prova orale sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) nozioni di legislazione sui lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248) e del regolamento per la direzione,

contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e modificato con regi decreti 15 dicembre 1898, n. 566 e 15 aprile 1940, n. 462.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla detta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dall'art. 9 del bando di concorso.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'indirizzo sopra indicato, sotto pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dello Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario, ai sensi dell'art 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche, nonchè la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 200, di data non anteriore al bando di concorso, con le note dello ultimo quinquennio;

3) titolo di studio;

4) certificato medico;

Tale documentazione può essere integrata dagli eventuali titoli di cui all'art. 9 del bando.

Roma, addì 19 settembre 1955

Il Ministro: ROSSI

(4973)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 52110 del 2 dicembre 1953, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 64053 del 22 dicembre 1954, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 64054 del 29 dicembre 1954, con il quale venivano dichiarati i dieci vincitori delle sedi vacanti;

Attese le rinunzie di alcuni vincitori e le interpellanze fatte ai concorrenti seguenti nella graduatoria, in relazione alle preferenze indicate nelle domande per le sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di loro:

1) Ape dott. Raffaele: consorzio Carugo-Arosio;
2) Arbore dott. Luigi: consorzio Molteno-Garbagnate Monastero-Sirone-Dolzago;
3) Bellani dott. Luigi: comune di Nibionno;
4) Paracchi dott. Zaverio: consorzio Premana-Pagnona;
5) Pinchetti Carlo: consorzio Argegno-Brienno;
6) Cella dott. Sergio: consorzio Pianello-Musso-Cremia;
7) Rapanà dott. Salvatore: consorzio Caslino d'Erba-Castelmarte;
8) Arcellaschi dott. Aldo: comune di Schignano;
9) Russo dott. Giuseppe: consorzio Margno-Casargo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 30 agosto 1955

Il prefetto: BIANCHI

(5081)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 2267 Div. 3ª-san., in data 5 febbraio 1954, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1953, e le successive modificazioni;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 340.2.39/9805 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 giugno 1954, nonchè la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1865, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Stipanovich Antonio, profugo, coniugato	punti	58,444
2. Marcovaldi Agostino, invalido di guerra, coniugato con tre figli	»	56,069
3. Becherucci Gino, coniugato con tre figli	»	55,955
4. Giachi Enzo	»	54,596
5. Brignetti Raffaello, combattente	»	54,000
6. Montaini Delfo, combattente, coniugato con due figli	»	53,273
7. Caponi Giovanni	»	52,887
8. Piccini Antonio	»	51,796
9. Mazza Francesco, coniugato	»	51,091
10. Convalle Enrico	»	51,023
11. Fossi Giuseppe	»	50,364
12. Bargagna Marino, precede per età	»	50,000
13. Conciani Giorgio	»	50,000
14. Franci Aroldo, coniugato	»	49,466
15. Corsini Marcello, coniugato con un figlio, invalido di guerra	»	49,046
16. Rafanelli Augusto, invalido di guerra, coniugato con due figli	»	48,750
17. Martinelli Piero	»	47,546
18. Roggi Giuseppe	»	47,238
19. Mansani Francesco	»	46,728
20. Moretti Guido	»	46,250
21. Innocenti Giuseppe	»	45,132
22. Marcelli Marcello	»	45,100
23. Pertici Ezio	»	44,659
24. Braccini Emilio, reduce	»	44,287
25. Becherucci Giuseppe, coniugato	»	44,218
26. Marchi Valentino, coniugato con un figlio	»	43,875
27. Vadi Dino, coniugato	»	43,637
28. Sanna Mario, coniugato, combattente	»	43,512
29. Granata Mario, precede per età	»	43,091
30. Tommei Lino	»	43,091
31. Vago Vincenzo	»	42,866
32. Mecacci Livio	»	42,864
33. Buttelli Mario	»	42,573
34. Wincheler Renato	»	42,012
35. Grazzini Eugenio	»	41,705
36. Mariani Renzo	»	40,000
37. Cappelli Vittorio	»	36,578

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Livorno, Campo nell'Elba, Collesalvetti e Marciana.

Livorno, addì 17 settembre 1955

Il prefetto: MARFISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1953, formata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Considerato che le condotte poste a concorso sono le seguenti: Livorno (Montenero), Campo nell'Elba, Collesalvetti (Nugola), Marciana (capoluogo), Marciana (Pomonte);

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 18 del 18 febbraio 1951, relativa all'obbligo dell'applicazione della legge sopracitata per quanto riguarda i sanitari condotti;

Considerato che la pianta organica del personale medico del comune di Livorno prevede dodici posti di medici condotti, dei quali solo uno è in atto coperto da personale invalido di guerra;

Che, pertanto, si debba procedere all'assegnazione del posto di Montenero a concorso al dott. Paolo Rafanelli, risultato 16° nella graduatoria di merito e primo ed unico concorrente idoneo invalidi di guerra non in servizio di ruolo presso una pubblica Amministrazione;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti idonei;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e gli altri articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno rispettivamente segnata:

1) Rafanelli dott. Augusto: condotta medica di Livorno (Montenero);

2) Stipanovich dott. Antonio: condotta medica di Collesalvetti (Nugola);

3) Marcovaldi dott. Agostino: condotta medica di Campo nell'Elba;

4) Becherucci dott. Gino: condotta medica di Marciana (capoluogo);

5) Giachi dott. Enzo: condotta medica di Marciana (Pomonte).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 17 settembre 1955

Il prefetto: MARFISA

(5080)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 15 settembre 1955, col quale è stata rettificata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di ufficiale sanitario per i posti vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1948;

Considerato che in conseguenza di tale rettifica il dottor Gentile Oscar è passato dal 6° al 5° posto ed il dott. Bentivenga Giuseppe dal 5° al 7° posto nella graduatoria in parola e che pertanto, occorre provvedere alla nomina dei predetti sanitari nelle sedi ad essi spettanti a norma dell'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422 e con la legge 7 novembre 1942, n. 1528, nonchè gli articoli 24 e 25 del precitato regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gentile Oscar ed il dott. Bentivenga Giuseppe sono nominati rispettivamente, ufficiale sanitario nei comuni di Trebisacce ed Aprigliano, in via di esperimento per un biennio, col trattamento economico relativo al posto.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio nel termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione del presente decreto, con avvertenza che saranno dichiarati rinunziatari qualora non assumano servizio nel termine predetto, senza giustificato motivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 19 settembre 1955

Il prefetto: ADAMI

(5054)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Senigallia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Senigallia;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formata ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 23 del citato decreto;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nelle prove del concorso per l'assegnazione del posto di ufficiale sanitario del comune di Senigallia:

1. Galanti dott. Gabriele di Pietro . . punti 125,02 su 200
2. Luzi Fedeli dott. Luigi di Antonio » 118,55 »

Ancona, addì 19 settembre 1955

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio precedente decreto n. 31114 del 19 settembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per l'assegnazione del posto di ufficiale sanitario del comune di Senigallia;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galanti Gabriele di Pietro, primo classificato nella graduatoria di cui in narrativa, vincitore del concorso in parola, è nominato ufficiale sanitario del comune di Senigallia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro venti giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. La mancata assunzione del servizio nel termine indicato importerà la decadenza dal diritto al posto.

Ancona, addì 19 settembre 1955

Il prefetto: CAPPELLINI

(5072)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.